



INVESTIRE SICURO (tariffa 60024):

Condizioni Generali di Assicurazione, Condizioni di Assicurazione, Regolamento della Gestione Separata Azuritalia II depositati presso lo studio del Dott. Guido Corradi, notaio in Reggio Emilia in data 23/04/2004, repertorio n. 83343, raccolta n. 15722.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.1 Obblighi della Società

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici da essa firmate.

Art.2 Dichiarazioni del Contraente e dall'Assicurato (incontestabilità)

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa:

quando esiste malafede o colpa grave, ha diritto:

- di rifiutare in caso di sinistro e in ogni tempo qualsiasi pagamento;
- di contestare la validità del contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;

quando invece, non esiste malafede o colpa grave, ha diritto:

- di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato;
- di recedere entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o reticenza.

La Società rinuncia a tali diritti trascorsi 6 mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o sua riattivazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica in base all'età reale delle somme dovute.

Art.3 Diritto di recesso del Contraente

In caso di contratti di durata superiore a sei mesi, il Contraente può esercitare il recesso, a mezzo raccomandata a.r. da inviarsi alla sede della Società entro 30 giorni dalla data in cui è stato informato dell'accettazione della sua proposta di assicurazione, accettazione che si manifesta mediante le modalità previste nelle condizioni di assicurazione. Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, la Società provvederà a rimborsare al Contraente il premio corrisposto, al netto della quota relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, delle eventuali imposte dovute e delle spese sostenute per l'emissione del contratto espressamente quantificate nella proposta.

Art.4 Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti colposi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano;
- in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidenti di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione.

In questi casi, la Società paga il solo importo della riserva matematica, calcolato al momento del decesso, ovvero, nel caso di suicidio, paga il valore di riduzione, se maturato per un importo superiore.

Art.5 Pagamento del premio

Il premio è calcolato in annualità anticipate.

Art.6 Beneficiari

Il Contraente designa i beneficiari e può in ogni momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente o il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei beneficiari.

La designazione di beneficio e sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o fatta per testamento.

Art.7 Riscatto

Il Contraente può mediante dichiarazione scritta, risolvere anticipatamente il contratto e chiedere il versamento del relativo valore di riscatto (le norme per la determinazione del valore di riscatto sono indicate nelle condizioni di assicurazione).

Art.8 Cessione pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o può comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, l'operazione di riscatto richiede l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 9 Tasse ed imposte

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Definizioni

- 1.1 **AZURITALIA VITA S.p.A.** (di seguito più brevemente definita Azuritalia);
Compagnia di Assicurazioni autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sulla vita, Assicurazioni sulla vita connesse con fondi d'investimento, operazioni di Capitalizzazione e gestione di Fondi Collettivi dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato con il Decreto n.19325 del 23 aprile 1992 pubblicato sulla G.U. n.99 del 29 aprile 1992. Sede Legale e Direzione: Via Mirabello, 2 - 42100 Reggio Emilia - Italia.
- 1.2 **Contraente**: colui che stipula il contratto con Azuritalia, si impegna al pagamento dei premi ed esercita i diritti contrattuali.
- 1.3 **Assicurato**: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
- 1.4 **Beneficiari**: i soggetti ai quali spettano le prestazioni assicurate.
- 1.5 **Polizza**: è il documento probatorio del contratto di assicurazione.
- 1.6 **Proposta di assicurazione**: è il documento con cui il Contraente richiede ad Azuritalia l'emissione di una polizza di assicurazione. Ad esso sono allegati tutte le condizioni che regolano il contratto (Condizioni generali, Condizioni di assicurazione, Regolamento della Gestione Separata "Azuritalia II", Nota Informativa).
- 1.7 **Primo premio**: è l'importo versato al momento della sottoscrizione della Proposta di assicurazione quale corrispettivo delle prestazioni assicurate, ossia il premio lordo.
- 1.8 **Premi aggiuntivi**: sono gli importi che il Contraente ha facoltà di versare successivamente al conferimento del "Primo Premio" sempre come corrispettivo delle prestazioni assicurate.
- 1.9 **Premio investito**: è il premio ("primo premio" o premio aggiuntivo) versato dal Contraente, al netto dei costi indicati ai successivi artt. 10.1 e 10.2 delle presenti Condizioni di assicurazione.
- 1.10 **Gestione separata "Azuritalia II"**: è un patrimonio indiviso di attività finanziarie, gestito professionalmente da Azuritalia. Le caratteristiche sono indicate nell'apposito "Regolamento della Gestione Separata Azuritalia II" (di seguito più brevemente definito Regolamento).
- 1.11 **Versamento potenziale**: è l'importo che il Contraente, all'atto della sottoscrizione della Proposta di assicurazione, dichiara di voler conferire, a fronte della prestazione assicurata prevista dal contratto, nel corso della durata dello stesso mediante il pagamento del "Primo premio" e di eventuali "Premi aggiuntivi";
- 1.12 **Classe di versamento potenziale**: è quella, tra le cinque definite al successivo art.10.2 delle presenti Condizioni di assicurazione, attribuita al contratto sulla base del "Versamento Potenziale". La sua attribuzione determina in modo univoco la misura percentuale delle "Commissioni sui premi" applicabili al "Primo premio" ovvero ai "Premi aggiuntivi".
- 1.13 **Riserva matematica**: è l'importo accantonato da Azuritalia per far fronte ai suoi obblighi contrattuali nei confronti degli aventi diritto.
- 1.14 **Capitale assicurato**: è l'importo che Azuritalia assicura a seguito di ogni "premio investito" e di ogni rivalutazione riconosciuta da Azuritalia stessa.

Art.2 - Prestazione oggetto del contratto

Il presente contratto è una assicurazione di capitale differito a premi liberi con controassicurazione, che a fronte del pagamento del "Primo Premio" e di eventuali "Premi aggiuntivi" da parte del Contraente, prevede alla data di scadenza contrattuale, la liquidazione da parte di Azuritalia del capitale assicurato, in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data.

Nel caso di decesso dell'Assicurato che avvenga nel corso della durata contrattuale, Azuritalia liquiderà agli aventi diritto una somma determinata ai sensi dell'art.6 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Il Contraente può altresì estinguere anticipatamente il contratto esercitando il diritto di riscatto totale secondo le modalità previste all'art. 11 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Art. 3 - Conclusione e decorrenza del contratto

Il contratto si intende concluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1326 del Codice Civile, con la sottoscrizione da parte del Contraente della Proposta di assicurazione; le Condizioni Generali, le presenti Condizioni di Assicurazione, il Regolamento della Gestione Separata "Azuritalia II" e la Nota Informativa già consegnati al Contraente si intendono integralmente conosciuti ed accettati dal Contraente stesso all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione. Azuritalia dà altresì per conosciuta la propria accettazione della proposta; conseguentemente il Contraente si considera informato che la conclusione del contratto coincide con la sottoscrizione da parte dello stesso della proposta di assicurazione.

Ferma restando la data di conclusione del contratto, che coincide con il momento di sottoscrizione della proposta da parte del Contraente, le parti prendono atto che la decorrenza avrà inizio dalle ore 00.00 del giorno indicato nella proposta di assicurazione alla voce "data di decorrenza".

Tuttavia, la copertura assicurativa ed il periodo per il quale verrà riconosciuta la rivalutazione, avranno inizio dalla data di decorrenza solo a condizione che siano decorsi i termini di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento indicati nella proposta di assicurazione: ove tali termini non fossero decorsi, ferma restando la decorrenza contrattuale, la copertura assicurativa ed il periodo per il quale verrà riconosciuta la rivalutazione, avranno inizio dalle ore 00.00 della data corrispondente a quella di valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento stessi.

Analogamente, nel caso che il Contraente versi "Premi aggiuntivi", l'incremento della copertura assicurativa ed il diritto alla rivalutazione di tale incremento avranno effetto dalle ore 00.00 della data corrispondente a quella di valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento.

Il Contraente sarà informato dell'avvenuto inizio del periodo di copertura assicurativa e di riconoscimento della rivalutazione, mediante apposita comunicazione di cui al successivo art.12 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Art.4 -Durata del contratto, età dell'Assicurato e premi.

Il presente contratto ha una durata di anni 4.

Tuttavia, la scadenza contrattuale indicata nella Proposta di assicurazione, può essere prolungata secondo le modalità illustrate al successivo art.9. delle presenti Condizioni di assicurazione.

All'atto della sottoscrizione del presente contratto l'età dell'Assicurato dovrà essere di almeno 18 anni e non potrà essere superiore agli 85 anni.

L'importo minimo del "Primo premio" deve essere di 5.000,00 Euro.

L'importo minimo dei "Premi aggiuntivi" deve essere di 5.000,00 Euro.

Art. 5 - Rivalutazione del capitale assicurato

Indipendentemente dalla data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato viene rivalutato ogni 31 dicembre sulla base del rendimento ottenuto dalla gestione separata "AZURITALIA II", nella misura e secondo le modalità di seguito indicate.

Art. 5.1 Misura percentuale della rivalutazione

La misura percentuale della rivalutazione riconosciuta al capitale assicurato, è uguale al rendimento annuo ottenuto dalla gestione separata "AZURITALIA II", diminuito di 1,60 punti percentuali trattenuti da Azuritalia a titolo di costi di gestione.

Art. 5.2 Criteri di calcolo della rivalutazione del Capitale assicurato

Ogni 31 dicembre il Capitale assicurato verrà rivalutato da Azuritalia.

Il capitale assicurato rivalutato al 31 dicembre di un esercizio, è la somma di quanto ottenuto:

- 1) rivalutando, per un intero anno, la differenza tra il capitale assicurato al 31/12 dell'anno precedente e gli eventuali riscatti parziali effettuati nel corso dell'esercizio valutati all'inizio dell'esercizio stesso;

2) rivalutando ciascun "premio aggiuntivo" eventualmente versato nel corso dell'esercizio, per il periodo che intercorre tra la sua data di maturazione del "diritto alla rivalutazione" come definita al precedente art. 3 ed il 31 dicembre dell'esercizio stesso.

Il criterio di calcolo utilizzato per la rivalutazione del capitale assicurato è espresso dalla seguente relazione:

$$CA_{RIV} = SCA \cdot (1+i) + \sum_{h=1}^m PP_h \cdot (1+i)^{gg_h/365}$$

essendo:

a) CA_{RIV}

l'importo del capitale assicurato dopo il riconoscimento della rivalutazione;

b) SCA

la differenza, di cui al punto 1), tra il capitale assicurato al 31/12 dell'anno precedente e gli eventuali riscatti parziali conteggiati al netto degli interessi ad essi riconosciuti secondo le regole previste al successivo art.11, espressa dalla relazione;

$$SCA = \left(CA_{31/12 \text{ precedente}} - \sum_{k=1}^p \frac{RP_k}{(1+i_R)^{gg_k/365}} \right)$$

dove

b.1) $CA_{31/12 \text{ precedente}}$

è il capitale assicurato attribuito al contratto al 31 dicembre dell'anno che precede quello di rivalutazione. Tale capitale è pari a zero ove il calcolo della rivalutazione sia effettuato al 31 dicembre dell'anno in cui il contratto ha avuto decorrenza;

$$b.2) \sum_{k=1}^p \frac{RP_k}{(1+i_R)^{gg_k/365}}$$

è la somma degli eventuali riscatti parziali lordi effettuati nell'anno di rivalutazione. Ogni riscatto viene scontato finanziariamente, ad un tasso d'interesse annuo i_R equivalente al tasso utilizzato in sede di esecuzione dell'ordine di riscatto parziale secondo quanto previsto al successivo art.11 delle presenti Condizioni di assicurazione, per un periodo corrispondente al numero di giorni gg_k intercorsi tra l'ultimo 31/12 trascorso e la data di esecuzione dell'ordine di riscatto parziale stesso, diviso 365.

c) i

la misura percentuale della rivalutazione da riconoscere al capitale assicurato come definita al precedente art.5.1 delle presenti Condizioni di assicurazione.

$$d) \sum_{h=1}^m PP_h \cdot (1+i)^{gg_h/365}$$

la somma di ogni eventuale "premio investito" nel contratto nell'anno oggetto di rivalutazione, ciascuno dei quali rivalutato al tasso annuo i , per un periodo pari al numero di giorni gg_h intercorrenti tra la propria data di maturazione del diritto alla rivalutazione ed il 31/12 dell'anno oggetto di rivalutazione, diviso 365.

Art.6 - Capitale assicurato liquidabile in caso di morte

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, originaria o prolungata, l'importo del capitale liquidato sarà uguale al capitale assicurato rivalutato fino alla data del decesso.

Il criterio di calcolo utilizzato per la rivalutazione del capitale assicurato liquidabile in caso di morte è espresso dalla seguente relazione:

$$CA_{RIV \text{ al decesso}} = SCA \cdot (1+i)^{gg_r/365} + \sum_{h=1}^m PP_h \cdot (1+i)^{gg_h/365}$$

dove:

- gg_r è il numero di giorni intercorrenti tra il 1° gennaio e la data di decesso dell'Assicurato;
- gg_h è il numero di giorni intercorrenti tra la data di maturazione del diritto alla rivalutazione, per ciascuno degli eventuali premi investiti nell'anno in cui è avvenuto il decesso dell'Assicurato, e la data di decesso dell'Assicurato;
- la misura percentuale annua i della rivalutazione da riconoscere al capitale assicurato, sarà la stessa riconosciuta al contratto al 31 dicembre che precede la data di decesso dell'Assicurato. Solo per gli eventuali decessi avvenuti entro il 31 dicembre 2004, tale misura è prefissata nel 2,31% annuo.

Azuritalia liquiderà inoltre, l'eventuale differenza, se positiva, tra la somma premi lordi ("Primo premio" più eventuali "Premi aggiuntivi") versati dal Contraente nel corso della durata contrattuale ed il capitale assicurato così determinato: tale integrazione sarà comunque riconosciuta da Azuritalia entro i limiti massimi definiti nella seguente tabella in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso.

<u>Anni compiuti al decesso</u>	<u>Importo massimo dell'integrazione riconosciuta da Azuritalia</u>
Tra 18 e 50	2.000,00 euro
Tra 51 e 70	1.500,00 euro
Oltre 70	1.000,00 euro

Ove nel corso della durata contrattuale siano stati effettuati uno o più riscatti parziali, la somma dei premi lordi versati da considerare sarà ridotta dell'importo degli stessi già liquidata a seguito di tali riscatti.

Solo ai contratti cui sia stata assegnata la classe "E" di "versamento potenziale", come definita al successivo art 10.2 delle presenti Condizioni di assicurazione, Azuritalia liquiderà comunque, in caso di decesso dell'Assicurato, un importo fisso di 500,00 Euro.

Art.7 - Capitale liquidabile alla scadenza contrattuale

Alla scadenza del contratto, in caso di sopravvivenza dell'Assicurato, ed ove per il contratto stesso non sia stato effettuato il prolungamento della durata contrattuale, Azuritalia liquiderà agli aventi diritto il capitale assicurato rivalutato alla data della scadenza medesima.

Il criterio di calcolo utilizzato per la rivalutazione del capitale assicurato liquidabile alla data di scadenza, è espresso dalla seguente relazione:

$$CA_{RIV \text{ alla scadenza}} = SCA \cdot (1+i)^{gg_r/365} + \sum_{h=1}^m PP_h \cdot (1+i)^{gg_h/365}$$

dove:

- gg_r è il numero di giorni intercorrenti tra il 1° gennaio e la data di scadenza contrattuale;
- gg_h è il numero di giorni intercorrenti tra la data di maturazione del diritto alla rivalutazione, per ciascuno degli eventuali "premi investiti" nell'anno della scadenza contrattuale, e la data di scadenza contrattuale;
- la misura percentuale annua i della rivalutazione da riconoscere al capitale assicurato, sarà:
 - a) la stessa riconosciuta al contratto al 31 dicembre che precede la data di scadenza contrattuale, nel caso della scadenza contrattuale originaria;
 - b) quella calcolata al 31 dicembre dell'anno di scadenza, nel caso di scadenze successive a quella originaria

In mancanza di diversa comunicazione da parte del Contraente, il Beneficiario caso vita della prestazione dovuta da Azuritalia alla scadenza originaria ed alle eventuali scadenze successive, è il Contraente stesso.

Art.8 - Opzioni

Il presente contratto non prevede l'opzione di conversione del capitale assicurato in rendita, nè nel corso della durata contrattuale, nè alla scadenza contrattuale originaria, nè alle scadenze successive a quella originaria.

Art.9 - Prolungamento della durata contrattuale

Alla originaria scadenza contrattuale, nel caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data e in mancanza di diversa comunicazione da parte del Contraente ovvero di Azuritalia, viene effettuato il prolungamento della scadenza al 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di scadenza, con ulteriore prolungamento automatico della scadenza dal 31 dicembre di un anno solare al 31 dicembre dell'anno solare successivo.

Ove il Contraente non comunicò ad Azuritalia, almeno 30 giorni prima della data di scadenza contrattuale, originaria o successiva, la volontà di ottenere la liquidazione del capitale assicurato per scadenza del contratto, il contratto stesso si intenderà automaticamente prolungato.

Ove Azuritalia non comunicò al Contraente, almeno 30 giorni prima della data di scadenza contrattuale, originaria o successiva, la volontà di liquidare il capitale assicurato alla scadenza, il contratto stesso si intenderà automaticamente prolungato.

Con il prolungamento della scadenza Azuritalia garantisce la corresponsione del Capitale assicurato nel caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data del 31 dicembre dell'anno solare della scadenza prolungata.

E' comunque facoltà del Contraente esercitare, in qualsiasi momento, il diritto al riscatto totale previsto al successivo art.11 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Art 9.1 Rivalutazione del capitale assicurato nel periodo di prolungamento

La rivalutazione del capitale assicurato nel periodo del prolungamento contrattuale viene riconosciuta nella misura e secondo le modalità illustrate agli artt.5, 5.1 e 5.2. delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Si tenga tuttavia conto che, **solo per l'anno nel quale è stato effettuato il primo prolungamento della durata contrattuale**, la misura percentuale della rivalutazione annua riconosciuta i sarà:

- per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio e la data della scadenza contrattuale originaria quella calcolata il 31 dicembre precedente la data di scadenza contrattuale;
- per il periodo intercorrente tra il giorno seguente la data di scadenza contrattuale originaria e il 31 dicembre successivo, quella riconosciuta per l'anno nel quale è stato effettuato il prolungamento.

Art 9.2 Capitale assicurato nel caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di prolungamento

In caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di prolungamento della durata contrattuale, l'importo del capitale liquidato sarà uguale al capitale assicurato calcolato alla data del decesso.

Ai fini del calcolo del capitale assicurato liquidabile agli aventi diritto, si applicano le regole già illustrate al precedente art.6 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Art 9.3 Capitale assicurato nel caso di riscatto totale esercitato durante il periodo di prolungamento.

Durante il periodo del prolungamento automatico della scadenza del contratto, il Contraente può esercitare il diritto al riscatto totale di cui al successivo art.11 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Si tenga tuttavia conto che, **solo nel caso in cui il diritto venga esercitato nell'anno nel quale è stato effettuato il primo prolungamento automatico della durata contrattuale**, la misura percentuale della rivalutazione annua riconosciuta i , anziché essere quella prevista al successivo art. 11 sarà:

- per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio e la data di scadenza contrattuale originaria, quella calcolata al 31 dicembre precedente la data di riscatto totale;
- per il periodo intercorrente tra il giorno seguente la data di scadenza contrattuale originaria e la data di richiesta di riscatto, l'80% di quella calcolata al 31 dicembre precedente la data di riscatto totale.

Durante il periodo del prolungamento automatico della scadenza del contratto, è altresì consentito il riscatto parziale del capitale assicurato in base a quanto previsto al successivo art.11 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Art.10 - Costi a carico del Contraente

Art. 10.1 costi di emissione

Tali costi, prelevati dal "Primo premio" e da ciascuno dei "Premi aggiuntivi", ammontano a 15,00 Euro.

Art. 10.2 commissioni sui premi

Tali commissioni sono prelevate dal "Primo premio" e da ciascuno degli eventuali "Premi aggiuntivi" applicando ai medesimi, entrambi al netto dei costi di emissione di cui al precedente art. 10.1, l'aliquota indicata nella sottostante tabella, in corrispondenza dell'ammontare del "Primo Premio" ovvero del "Premio aggiuntivo", e della "Classe di versamento potenziale" cui risulta univocamente assegnato il contratto.

Ammontare del "Primo Premio" o dei "Premi Aggiuntivi"	Classe di "Versamento Potenziale"				
	A	B	C	D	E
Da 5.000,00 fino a 10.000,00 Euro	4,00%	2,00%	1,00%	0,50%	0%
Da 10.000,01 fino a 25.000,00 Euro	3,50%	1,75%	1,00%	0,50%	0%
Da 25.000,01 fino a 45.000,00 Euro	3,00%	1,50%	0,75%	0,50%	0%
Oltre 45.000,00 Euro	2,50%	1,25%	0,75%	0,50%	0%

Le classi di "Versamento Potenziale" sono definite nel seguente modo:

Classe A: contratti per i quali il Contraente prevede un "Versamento potenziale" inferiore a 50.000,00 Euro

Classe B: contratti per i quali il Contraente prevede un "Versamento potenziale" pari o superiore a 50.000,00 Euro ma inferiore a 150.000,00 Euro

Classe C: contratti per i quali il Contraente prevede un "Versamento potenziale" pari o superiore a 150.000,00 Euro ma inferiore a 300.000,00 Euro

Classe D: contratti per i quali il Contraente prevede un "Versamento potenziale" pari o superiore a 300.000,00 Euro ma inferiore a 500.000,00 Euro

Classe E: contratti per i quali il Contraente prevede un "Versamento potenziale" pari o superiore a 500.000,00 Euro

La classe di "Versamento Potenziale" viene determinata all'atto di sottoscrizione della Proposta di assicurazione e non può più essere modificata.

Art.10.3 costi di riscatto totale e parziale

Tali costi, prelevati dall'ammontare dovuto in caso di riscatto totale o parziale calcolato sulla base di quanto previsto al successivo art.11 delle presenti Condizioni di assicurazione, sono pari a 15,00 Euro.

Art.11 - Riscatto totale e parziale

Il Contraente può richiedere, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il riscatto totale o parziale del contratto stesso.

Il criterio di calcolo utilizzato per la rivalutazione del capitale assicurato liquidabile alla data di riscatto totale, è espresso dalla seguente relazione:

$$CA_{RIV \text{ al riscatto totale}} = SCA \cdot (1+i)^{gg_r/365} + \sum_{h=1}^m PP_h \cdot (1+i)^{gg_h/365}$$

dove:

- gg_r è il numero di giorni intercorrenti tra il 1° gennaio e la data di riscatto totale;

- gg_h è il numero di giorni intercorrenti tra la data di maturazione del diritto alla rivalutazione, per ciascuno degli eventuali "premi investiti" nell'anno del riscatto totale, e la data di riscatto totale;

- la misura percentuale annua i della rivalutazione da riconoscere al capitale assicurato, sarà pari all'80% di quella riconosciuta al contratto al 31 dicembre che precede la data di riscatto.

Il riscatto parziale è uguale ad una quota parte del valore di riscatto totale, ed è concesso a condizione che il valore del capitale assicurato dopo la liquidazione del riscatto parziale sia uguale ad almeno 5.000,00 euro, e che l'importo parzialmente riscattato nel corso di un anno solare non sia superiore al capitale assicurato al contratto il 31 dicembre dell'anno solare precedente.

Art. 12 - Informativa al Contraente

A seguito dell'inizio del periodo di copertura assicurativa e di diritto alla rivalutazione, Azuritalia invierà sollecitamente al Contraente una lettera contenente le seguenti informazioni:

- numero di proposta;
- numero di polizza;
- data di ricevimento della proposta e data di incasso del primo premio;
- importo del "primo premio";
- importo del "premio investito";
- capitale assicurato;
- data di decorrenza del contratto;
- data di inizio della copertura assicurativa e del diritto alla rivalutazione;

Azuritalia invierà annualmente al Contraente una comunicazione, riferita all'ultimo anno trascorso, contenente le seguenti informazioni:

- capitale assicurato al 31 dicembre precedente;
- ammontare dei premi versati nell'anno;
- dettaglio degli eventuali riscatti parziali effettuati nell'anno;
- rendimento percentuale annuo ottenuto dalla gestione separata "Azuritalia II";
- rendimento percentuale annuo riconosciuto alla polizza;
- capitale assicurato al 31 dicembre;

E' facoltà del Contraente, comunque, richiedere ad Azuritalia il valore del capitale assicurato in qualsiasi altro momento.

Art. 13 - Diritto di recesso

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dal momento in cui è informato dell'avvenuta conclusione del contratto che, ai sensi dell'art. 3 "Conclusione e decorrenza del contratto" delle presenti Condizioni di Assicurazione, coincide con la data di sottoscrizione della proposta da parte del Contraente.

Per esercitare tale diritto il Contraente deve inviare, entro tale termine di 30 giorni, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Azuritalia (Via Mirabello, 2 - 42100 Reggio Emilia - Italia); a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

La notifica del recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui Azuritalia ha ricevuto la lettera raccomandata (data di notifica del recesso).

L'importo che verrà restituito al Contraente sarà uguale alla somma dei premi versati ("Primo premio" più eventuali "Premi aggiuntivi").

Per l'esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico del Contraente.

Art. 14 - Liquidazioni

Per tutti i pagamenti di Azuritalia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a:

- verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento
- individuare con esattezza gli aventi diritto.

In particolare Azuritalia per la liquidazione delle prestazioni assicurate richiederà i seguenti documenti:

art. 14.1 decesso dell'Assicurato

- originale di polizza ed eventuali appendici;
- richiesta dei Beneficiari aventi diritto di corresponsione del capitale con sottoscrizione autenticata secondo la normativa vigente o verificata dal soggetto collocatore e con l'indicazione della modalità con la quale il pagamento medesimo deve essere effettuato;
- certificato di morte dell'Assicurato in carta libera;
- atto di notorietà, rilasciato dagli Organi competenti da cui risulti:
 - se il Contraente ha lasciato testamento;
 - se il testamento stesso, di cui deve essere rimessa copia autenticata, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato;
 - l'elenco di tutti gli eredi legittimi del de cuius, con l'indicazione delle generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi;
 - l'eventuale stato di gravidanza della vedova;
- nel caso vi siano Beneficiari minorenni od incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri Azuritalia da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario.

Art. 14.2 riscatto totale o parziale

- originale di polizza ed eventuali appendici;
- richiesta scritta di liquidazione da parte del Contraente con sottoscrizione autenticata secondo la normativa vigente o verificata dal Soggetto collocatore e con l'indicazione della modalità con la quale il pagamento medesimo deve essere effettuato; nel caso di esercizio del diritto di riscatto parziale dovrà inoltre essere indicato l'importo per il quale viene richiesto il suddetto riscatto parziale.

Art. 14.3 scadenza contrattuale

- richiesta scritta di liquidazione, da parte degli aventi diritto, con sottoscrizione autenticata secondo la normativa vigente o verificata dal soggetto collocatore e con l'indicazione della modalità con la quale il pagamento medesimo deve essere effettuato;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun avente diritto;
- nel caso vi siano aventi diritto minorenni od incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri Azuritalia da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma.

Azuritalia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione suddetta.

Art. 15 - Imposte e Tasse.

Imposte e tasse, presenti e future, relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.

Art. 16 - Beneficiari della prestazione

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto ad Azuritalia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto ad Azuritalia di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di liquidazione, recesso, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto ad Azuritalia o disposte per testamento.

Art. 17 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o del domicilio elettivo del Contraente, dei beneficiari ovvero degli aventi diritto.

Art. 18 - Modalità pagamento premi

Il versamento dei premi può essere effettuato con le seguenti modalità:

- mediante bonifico bancario presso uno dei seguenti istituti bancari:
Credito Emiliano SpA sul conto corrente n. 046/010/010000099600 intestato ad Azuritalia Vita SpA
Banca Euromobiliare SpA sul conto corrente n. 835/010/010000000154 intestato ad Azuritalia Vita SpA
Banca del Garda SpA sul conto corrente n. 862/010/010000013846 intestato ad Azuritalia Vita SpA
- ovvero mediante assegno circolare, postale o bancario intestato ad Azuritalia Vita SpA - con clausola di non trasferibilità;

Art. 19 - Norme Finali

Art. 19.1 La eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non si estenderà al medesimo che pertanto resterà pienamente valido nella restante parte.

Art. 19.2 Qualora una delle parti tolleri comportamenti dell'altra parte che costituiscano violazione di quanto previsto dal presente contratto, ciò non potrà essere inteso quale rinuncia ad avvalersi dei diritti e dei rimedi che a tale parte derivano dal presente contratto.

Art. 19.3 Azuritalia in presenza di un giustificato motivo si riserva il diritto di modificare unilateralmente le presenti condizioni contrattuali, limitatamente a quelle non peggiorative per i contraenti, dandone comunicazione scritta ai Contraenti stessi i quali avranno, in tale ipotesi, diritto al riscatto previsto dall'art. 11 delle presenti Condizioni di assicurazione anche prima del decorso di un anno dalla decorrenza degli effetti così come definita dall'art. 3 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Art. 20 - Legge applicabile

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dal contratto stesso.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA "AZURITALIA II"

Art.1 - Caratteristiche della Gestione separata "Azuritalia II"

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti separata da quella delle altre attività della Società AZURITALIA VITA S.p.A., che viene contraddistinta con il nome "AZURITALIA II".

Il valore delle attività gestite sarà non inferiore all'importo delle Riserve Matematiche che Azuritalia Vita S.p.A. è tenuta a costituire sui contratti con prestazioni rivalutabili in relazione al rendimento della gestione.

La gestione è conforme alle norme stabilite dall' I.S.V.A.P. (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse Collettivo) con la circolare n.71 del 26/03/1987 e successive disposizioni.

Art.2 - Certificazione

La gestione "AZURITALIA II" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31/03/1975 n.136, la quale attesta la rispondenza della gestione "AZURITALIA II" al presente Regolamento.

In particolare sono certificate la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione "AZURITALIA II", il rendimento di periodo della gestione "AZURITALIA II", quale descritto al seguente art.4, e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti da Azuritalia Vita S.p.A. sulla base delle Riserve Matematiche che Azuritalia Vita S.p.A. stessa è tenuta a costituire sui contratti presenti in portafoglio con prestazioni rivalutabili in relazione al rendimento della predetta gestione.

Art.3 - Periodo della gestione

Il periodo della gestione "AZURITALIA II" coincide con l'anno solare.

Art.4 - Rendimento

Il rendimento di periodo della gestione "AZURITALIA II" viene calcolato al termine di ciascun anno di calendario, rapportando il risultato finanziario della gestione "AZURITALIA II" di quel periodo al valore medio della gestione "AZURITALIA II" nello stesso periodo.

Per risultato finanziario della gestione "AZURITALIA II" si devono intendere i proventi finanziari di competenza del periodo considerato, compresi gli utili e le perdite da realizzo per la quota di competenza della gestione "AZURITALIA II", al lordo delle eventuali ritenute di acconto fiscali ed al netto delle seguenti spese:

- oneri specifici degli investimenti;

- gli onorari dovuti alla Società di revisione per la certificazione del rendiconto annuale della gestione.

Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione "AZURITALIA II" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione "AZURITALIA II" per i beni già di proprietà di Azuritalia Vita S.p.A..

Per valore medio della gestione "AZURITALIA II" nel periodo considerato si intende la somma della giacenza media, nel periodo stesso, dei depositi in numerario presso gli istituti di credito e della consistenza media del periodo di ogni altra attività della gestione "AZURITALIA II".

La consistenza media nel periodo delle attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione "AZURITALIA II".

Art.5 - Eventuali modifiche

Azuritalia Vita S.p.A. si riserva di apportare all'Art.4, di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

Reggio Emilia, aprile 2004

NOTA INFORMATIVA di "Investire Sicuro" (tariffa 60024)
Assicurazione di capitale differito a premi liberi con controassicurazione

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione prescelta con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

L'informativa pre-contrattuale e in corso di contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'Isvap (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo)

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA NON È SOGGETTA AL PREVENTIVO CONTROLLO DA PARTE DELL'ISVAP.

Art.1- Definizioni

1.1 Contraente: colui che stipula il contratto con Azuritalia Vita S.p.A. (di seguito più brevemente definita Azuritalia), si impegna al pagamento dei premi ed esercita i diritti contrattuali.

1.2 Assicurato: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.

1.3 Beneficiari: i soggetti ai quali spettano le prestazioni assicurate.

1.4 Polizza: è il documento probatorio del contratto di assicurazione.

1.5 Proposta di assicurazione: è il documento con cui il Contraente richiede ad Azuritalia l'emissione di una polizza di assicurazione. Ad esso sono allegati tutte le condizioni che regolano il contratto (Condizioni generali, Condizioni di assicurazione, Regolamento della Gestione Separata "Azuritalia II", Nota Informativa).

1.6 Primo premio: è l'importo versato al momento della sottoscrizione della Proposta di assicurazione quale corrispettivo delle prestazioni assicurate, ossia il premio lordo.

1.7 Premi aggiuntivi: sono gli importi che il Contraente ha facoltà di versare successivamente al conferimento del "Primo Premio" sempre come corrispettivo delle prestazioni assicurate.

1.8 Premio investito: è il premio ("Primo premio" o Premio aggiuntivo) versato dal Contraente, al netto dei costi indicati agli artt. 10.1 e 10.2 delle Condizioni di assicurazione.

1.9 Gestione separata "Azuritalia II": è un patrimonio indiviso di attività finanziarie, gestito professionalmente da Azuritalia. Le caratteristiche sono indicate nell'apposito "Regolamento della Gestione Separata Azuritalia II" (di seguito più brevemente definito Regolamento).

1.10 Versamento potenziale: è l'importo che il Contraente, all'atto della sottoscrizione della Proposta di assicurazione, dichiara di voler conferire, a fronte della prestazione assicurata prevista dal contratto, nel corso della durata dello stesso mediante il pagamento del "Primo premio" e di eventuali "Premi aggiuntivi";

1.11 Classe di versamento potenziale: è quella, tra le cinque definite all'art. 10.2 delle Condizioni di assicurazione, attribuita al contratto sulla base del "Versamento Potenziale". La sua attribuzione determina in modo univoco la misura percentuale delle "Commissioni sui premi" applicabili al "Primo premio" ovvero ai "Premi aggiuntivi".

1.12 Riserva matematica: è l'importo accantonato da Azuritalia per far fronte ai suoi obblighi contrattuali nei confronti degli aventi diritto.

1.13 Capitale assicurato: è l'importo che Azuritalia assicura a seguito di ogni "premio investito" e di ogni rivalutazione riconosciuta da Azuritalia stessa.

SEZIONE A: INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA'

Art.2 - Denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo

AZURITALIA VITA S.p.A.

Compagnia di Assicurazioni autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sulla vita, Assicurazioni sulla vita connesse con fondi d'investimento, operazioni di Capitalizzazione e gestione di Fondi Collettivi dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato con il Decreto n.19325 del 23 aprile 1992 pubblicato sulla G.U. n.99 del 29 aprile 1992. Sede Legale e Direzione: Via Mirabello, 2 - 42100 Reggio Emilia - Italia

SEZIONE B: INFORMAZIONI RELATIVE AI CONTRATTO

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTA LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

Art.3 - Definizione di ciascuna garanzia ed opzione

Il presente contratto, denominato "Investire Sicuro", è una assicurazione di capitale differito a premi liberi con controassicurazione, che a fronte del pagamento del "Primo Premio" e di eventuali "Premi aggiuntivi" da parte del Contraente, prevede alla data di scadenza contrattuale, la liquidazione da parte di Azuritalia del capitale assicurato, in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data.

Nel caso di decesso dell'Assicurato che avvenga nel corso della durata contrattuale, Azuritalia liquiderà agli aventi diritto una somma determinata ai sensi dell'art.6 delle Condizioni di assicurazione.

Con la sottoscrizione di questo tipo di contratto, per la quale non si richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato, si acquisiscono i seguenti benefici:

- il diritto alla rivalutazione annuale, riconosciuta ad ogni 31 Dicembre, sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato, per effetto dell'assegnazione di una consistente parte dei redditi finanziari derivanti dalla gestione separata degli investimenti cui è collegato il contratto;

- la certezza dei risultati via via raggiunti, in quanto le maggiorazioni annuali restano definitivamente acquisite per cui, in ciascun anno, il capitale assicurato, a meno di eventuali riscatti parziali, può solo aumentare e mai diminuire.

La rivalutazione annuale viene attribuita al capitale assicurato secondo le modalità illustrate all'art.5.2 delle Condizioni di assicurazione: al punto A) del Prospetto esemplificativo posto in calce alla presente Nota Informativa, viene riportato un esempio numerico di applicazione di tali modalità.

Il presente contratto, trascorso un anno dalla decorrenza indicata sulla Proposta di assicurazione, è riscattabile, totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, secondo le modalità illustrate all'art.11 delle Condizioni di assicurazione.

Il presente contratto non prevede l'opzione di conversione del capitale assicurato in rendita, nè nel corso della durata contrattuale, nè alla scadenza contrattuale originaria, nè alle scadenze successive a quella originaria.

Art.4 - Limiti di età e durata del contratto

All'atto della sottoscrizione del presente contratto l'età dell'Assicurato dovrà essere di almeno 18 anni e non potrà essere superiore ai 85 anni.

La durata del presente contratto è di 4 anni.

Tuttavia, nel caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data della scadenza originaria, e in mancanza di diversa comunicazione da parte del Contraente ovvero di Azuritalia, viene effettuato il prolungamento della scadenza al 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di scadenza, con ulteriore prolungamento automatico della scadenza, salvo disdetta di una delle parti, dal 31 dicembre di un anno solare al 31 dicembre dell'anno solare successivo.

Ove il Contraente non comunichi ad Azuritalia, almeno 30 giorni prima della data di scadenza contrattuale, originaria o successiva, la volontà di ottenere la liquidazione del capitale assicurato per scadenza del contratto, il contratto stesso si intenderà automaticamente prolungato.

Ove Azuritalia non comunichi al Contraente, almeno 30 giorni prima della data di scadenza contrattuale, originaria o successiva, la volontà di liquidare il capitale assicurato alla scadenza, il contratto stesso si intenderà automaticamente prolungato.

Con il prolungamento della scadenza Azuritalia garantisce la corresponsione del capitale assicurato nel caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data del 31 dicembre dell'anno solare della scadenza prolungata.

Art.5 - Modalità e durata di versamento dei premi

A fronte della garanzia del pagamento del capitale assicurato dal contratto sono dovuti premi liberi anticipati pagabili non oltre la morte dell'Assicurato. Il Contraente versa un solo premio alla decorrenza ("Primo premio") e, se lo ritiene opportuno, in qualsiasi momento può versare altri premi dell'importo desiderato ("Premi aggiuntivi").

Il versamento dei premi è previsto:

- tramite assegno circolare, postale o bancario con clausola di non trasferibilità intestato ad Azuritalia Vita SpA (da intendersi, in ogni caso, acquisito "salvo buon fine");
- tramite bonifico bancario su uno dei conti sottoindicati:
Credito Emiliano SpA sul conto corrente n. 046/010/000000099600 intestato ad Azuritalia Vita SpA;
Banca Euromobiliare SpA sul conto corrente n. 835/010/000000000154 intestato ad Azuritalia Vita SpA;
Banca del Garda SpA sul conto corrente n. 862/010/000000013846 intestato ad Azuritalia Vita SpA.

Art.6 - Informazioni sui premi relativi a ciascuna garanzia, principale o complementare

L'entità del premio viene decisa dal Contraente, tenuto conto che, il premio minimo sia per il "primo premio" che per i "premi aggiuntivi" è di 5.000,00 Euro.

Il Contraente potrà richiedere ad Azuritalia ogni chiarimento in ordine a tutti gli elementi che concorrono a determinare il premio.

Su ogni premio versato dal Contraente ("Primo premio" o "Premi aggiuntivi") viene applicato da Azuritalia un costo fisso di emissione di 15,00 Euro.

Su ogni premio versato dal Contraente, al netto di tale costo fisso, vengono calcolate le "commissioni sui premi", cioè la parte del premio stesso che è trattenuta da Azuritalia per far fronte ai propri costi: tali commissioni sono determinate in base all'importo del premio versato e alla "classe di versamento potenziale" cui risulta assegnato il contratto sulla base di quanto previsto all'art 10.2 delle Condizioni di Assicurazione.

Il premio versato, diminuito dei costi fissi e delle "commissioni sui premi", è quello effettivamente destinato all'investimento, ossia il "Premio investito" di cui all'art.1.8 della presente Nota Informativa.

Art.7 - Misure e modalità di eventuali sconti

Non sono previsti sconti applicabili alle condizioni del presente contratto.

Art.8 - Modalità di calcolo e di assegnazione della Partecipazione agli utili / Rivalutazione

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale, denominata "AZURITALIA II", separata dalle altre attività di Azuritalia e disciplinata dall'apposito "Regolamento della gestione separata Azuritalia II". Il risultato della gestione è annualmente certificato da una Società di revisione contabile iscritta all'albo di cui al D.P.R. 136/75 per attestarne la correttezza. Tale risultato, diminuito di 1,60 punti percentuali a favore di Azuritalia, viene attribuito al contratto al 31 dicembre di ogni anno - a titolo di partecipazione agli utili. Il beneficio finanziario così attribuito, determina la progressiva maggiorazione del capitale assicurato per rivalutazione.

Per le modalità di calcolo e di attribuzione della rivalutazione si rimanda agli artt.5.1 e 5.2 delle Condizioni di assicurazione.

Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati al punto B) del "Prospetto Esemplificativo" riportato in calce alla presente Nota Informativa, con l'avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della gestione e che gli stessi sono espressi in Euro correnti, senza quindi tenere conto degli effetti dell'inflazione.

Art.9 - Modalità di scioglimento del contratto

E' facoltà del Contraente richiedere il riscatto del capitale maturato in conformità a quanto previsto dall'art.11 delle Condizioni di assicurazione, facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata oppure rivolgendosi al Soggetto collocatore indicato sulla proposta di assicurazione.

In tal caso il contratto si estingue definitivamente. I pagamenti vengono effettuati dalla società entro 30 giorni dal ricevimento da parte di Azuritalia o del Soggetto collocatore di tutta la documentazione necessaria al pagamento della prestazione come prevista dall'Art.14 "Liquidazioni" delle Condizioni di assicurazione.

Nel caso che tale limite temporale venga superato, Azuritalia si impegna a riconoscere gli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale.

Si ricorda che il Codice Civile (Art.2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

Art.10 - Indicazione dei valori di riscatto, nonché della natura delle relative garanzie

Al punto B) del progetto esemplificativo riportato in calce alla presente Nota Informativa, sono riportati i valori di riscatto con riferimento alle ipotesi ivi considerate. I valori di riscatto via via maturati in relazione ai premi versati, sono garantiti. Pertanto il Contraente deve, con particolare attenzione valutare:

- a) prima della stipulazione, l'impegno che si sta assumendo, sia in termini di durata del contratto che di entità del premio;**
- b) le conseguenze che comporta il riscatto di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso Azuritalia stessa o presso un'altra Società.**

Art.11 - Modalità di esercizio del diritto di recesso e di revoca della proposta

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dal momento in cui è informato dell'avvenuta conclusione del contratto che, come previsto dall'art.3 delle Condizioni di Assicurazione, coincide con la data di sottoscrizione della proposta da parte del Contraente.

Per esercitare tale diritto il Contraente deve inviare, entro tale termine di 30 giorni, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Azuritalia (Via Mirabello, 2 - 42100 Reggio Emilia - Italia); a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

La notifica del recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui Azuritalia ha ricevuto la lettera raccomandata (data di notifica del recesso).

L'importo che verrà restituito al Contraente sarà uguale alla somma dei premi versati ("Primo premio" più eventuali "Premi aggiuntivi").

Per l'esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico del Contraente.

Art.12 Indicazioni generali relative al regime fiscale applicabile

- Imposta sui premi: non sono previste imposte sui premi;
- Detrazione fiscale dei premi: i premi versati non sono fiscalmente detraibili;
- Tassazione delle somme assicurate: le somme corrisposte in dipendenza di assicurazioni sulla vita:
 - sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni, se corrisposte in caso di morte dell'assicurato;
 - negli altri casi, se corrisposte in forma di capitale, sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva; l'imposta è pari al 12,50%, corretta in aumento dal meccanismo dell'equalizzatore, della differenza fra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati.

Art. 13 Regole relative all'esame dei reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, via posta, al seguente indirizzo: Azuritalia Vita S.p.A. - Ufficio Reclami - Via Mirabello, 2 - 42100 Reggio Emilia, via fax al numero 0522/452704, via e-mail all'indirizzo: reclami@azur.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Art. 14 - Legislazione applicabile

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

Art. 15 - Lingua utilizzabile

Il contratto viene redatto in lingua italiana: le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

SEZIONE C: INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

Art.16 - Informazioni relative alla Società

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati all'art. 2 della presente Nota Informativa.

Art.17 - Informazioni relative al contratto

A seguito dell'inizio del periodo di copertura assicurativa e di diritto alla rivalutazione, Azuritalia invierà sollecitamente al Contraente una lettera contenente le seguenti informazioni:

- numero di proposta;
- numero di polizza;
- data di ricevimento della proposta e data di incasso del primo premio;
- importo del "primo premio";
- importo del "premio investito";
- capitale assicurato;
- data di decorrenza del contratto;
- data di inizio della copertura assicurativa e del diritto alla rivalutazione;

Azuritalia invierà annualmente al Contraente una comunicazione, riferita all'ultimo anno trascorso, contenente le seguenti informazioni:

- capitale assicurato al 31 dicembre precedente;
- ammontare dei premi versati nell'anno;
- dettaglio degli eventuali riscatti parziali effettuati nell'anno;
- rendimento percentuale annuo ottenuto dalla gestione separata "Azuritalia II";
- rendimento percentuale annuo riconosciuto alla polizza;
- capitale assicurato al 31 dicembre;

E' facoltà del Contraente, comunque, richiedere ad Azuritalia il valore del capitale assicurato in qualsiasi altro momento.

Inoltre al Contraente sarà tempestivamente inviata comunicazione delle eventuali variazioni intervenute, rispetto alle informazioni contenute nella presente Nota Informativa, che possano avere rilevanza per il contratto sottoscritto.

A) MODALITA' DI CALCOLO DEL CAPITALE RIVALUTATO (CA_{RIV})

In base a quanto esposto all'art 5.2 delle Condizioni di assicurazione, il Capitale assicurato rivalutato al 31 dicembre di un certo anno solare, è esprimibile mediante la seguente relazione matematica:

$$CA_{RIV} = SCA \cdot (1+i) + \sum_{h=1}^m PP_h \cdot (1+i)^{\frac{gg_h}{365}}$$

dove

$$SCA = \left(CA_{31/12 \text{ precedente}} - \sum_{k=1}^p \frac{RP_k}{(1+i_R)^{\frac{gg_k}{365}}} \right)$$

Di seguito viene riportata una applicazione numerica di tale relazione, **AVENTE CARATTERE ESCLUSIVAMENTE ESEMPLIFICATIVO**.

In particolare, si ipotizza il calcolo del capitale assicurato al 31 dicembre 2005 per un contratto avente un dato Capitale assicurato al 31 dicembre 2004 e sul quale, nel corso dell'anno 2005 siano stati effettuati due riscatti parziali e conferito un "premio aggiuntivo".

Sia:

CA_{31/12 precedente} = 20.500,00 euro, il capitale assicurato al 31/12/2004 ossia al 31/12 dell'anno che precede quello di riferimento per il calcolo della rivalutazione;

RP₁ = **3.000,00 euro**, l'importo (lordo) del riscatto parziale effettuato in data 15/02/2005;

gg₁ = 46, il numero di giorni intercorsi tra il 31/12/2004 e la data di effettuazione di tale riscatto parziale;

PP = **23.500,00 euro**, l'importo del "premio investito" attribuito al contratto in data 08/04/2005;

gg = 267, il numero di giorni intercorsi tra la data di attribuzione del "premio investito" al contratto e il 31/12/2005;

RP₂ = **13.500,00 euro**, l'importo (lordo) del riscatto parziale effettuato in data 26/06/2005;

gg₂ = 178, il numero di giorni intercorsi tra il 31/12/2004 e la data di effettuazione di tale riscatto parziale;

i = **2,90%**, il tasso annuo di rivalutazione, di cui all'art.5.1 delle Condizioni di assicurazione, applicabile per il calcolo del Capitale assicurato rivalutato.

Tale tasso è **determinato sulla base del tasso di rendimento esemplificativo indicato dall'ISVAP nella misura del 4,50%**, diminuito, secondo le condizioni previste al predetto art. 5.1 delle Condizioni di assicurazione, del minimo trattenuto a favore di Azuritalia Vita S.p.A. di 1,60 punti percentuali.

i_R = **2,32%**, il tasso annuo applicabile per lo sconto finanziario dei riscatti parziali, equivalente al tasso di rivalutazione utilizzato in sede di esecuzione dell'ordine di riscatto parziale secondo quanto previsto all'art.11 delle Condizioni di assicurazione;

Il capitale assicurato rivalutato al 31/12/2005 viene calcolato come segue:

$$CA_{RIV} = \left[CA_{31/12/2004} - \left(\frac{RP_1}{(1+i_R)^{\frac{gg_1}{365}}} + \frac{RP_2}{(1+i_R)^{\frac{gg_2}{365}}} \right) \right] \cdot (1+i) + \left(PP \cdot (1+i)^{\frac{gg}{365}} \right)$$

ovvero,

$$CA_{31/12/2005} = \left[20.500 - \left(\frac{3.000}{(1+0,0232)^{\frac{46}{365}}} + \frac{13.500}{(1+0,0232)^{\frac{178}{365}}} \right) \right] \cdot (1 + 0,029) + \left(23.500 \cdot (1 + 0,029)^{\frac{267}{365}} \right)$$

da cui,

$$CA_{31/12/2005} = \left[20.500 - \left(2.991,34 + 13.349,85 \right) \right] \cdot (1,029) + (23.500 \cdot 1,021)$$

e infine,

$$CA_{31/12/2005} = (4.158,81) \cdot (1,029) + 23.996,60$$

$$CA_{31/12/2005} = (4.279,42) + 23.996,60 = 28.276,02$$

B) IPOTESI DI SVILUPPO DEI PREMI E DELLE PRESTAZIONI

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto successivamente riportati, **AVENTI CARATTERE MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO** sono state effettuate ipotizzando di riconoscere a favore degli assicurati un beneficio finanziario annuo costante, **del 2,90%**. Tale beneficio finanziario è **determinato sulla base del tasso di rendimento esemplificativo indicato dall'ISVAP nella misura del 4,50%**, diminuito, secondo le condizioni contrattualmente previste, del minimo trattenuto a favore di Azuritalia Vita S.p.A. di 1,60 punti percentuali.

Preliminarmente, ai fini di una migliore valutazione delle prospettive di rendimento finanziario del prodotto offerto, si riproducono nella tabella che segue i tassi di beneficio finanziario riconosciuti da Azuritalia Vita S.p.A, agli assicurati negli ultimi 5 anni raffrontati con i tassi di rendimento dei titoli di Stato ed i tassi di inflazione riferiti allo stesso periodo.

Tab. 1

Anno	Tassi medio del rendimento lordo dei Titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione	Beneficio finanziario riconosciuto agli assicurati
1999	4,50%	1,6%	(*)
2000	5,57%	2,6%	(*)
2001	4,93%	2,7%	(*)
2002	4,67%	2,5%	(*)
2003	3,73%	2,5%	(*)

(*): tariffa non commercializzata nell'anno considerato.

- IPOTESI DI SVILUPPO AL TASSO DI RENDIMENTO FINANZIARIO DELLA GESTIONE SEPARATA AZURITALIA II UGUALE AL 4,50%.

Eventuali prelievi sul rendimento: nessuno;

Retrocessione: rendimento della gestione separata meno 1,60 punti a favore di Azuritalia Vita S.p.A.;

Età dell'Assicurato: 40 anni;

Sesso dell'Assicurato: maschile.

Durata del contratto: 4 anni

Classe di versamento potenziale: C

Tab. 2

Anno	Premio lordo	Capitale assicurato in caso di morte	Capitale assicurato in caso di vita
1	20.000,00 euro	20.358,92 euro	20.358,92 euro
2	-	20.949,33 euro	20.949,33 euro
3	-	21.556,86 euro	21.556,86 euro
4	-	22.182,01 euro	22.182,01 euro

Dopo 4 anni (al lordo di oneri fiscali)

Capitale minimo garantito a scadenza: 19.785,15 euro

Capitale assicurato dopo 4 anni nell'ipotesi di rivalutazione sopra indicata: 22.182,01 euro

Resta in ogni caso fermo il capitale minimo garantito sopra indicato.

- CUMULO DEI PREMI VERSATI E IPOTESI DI SVILUPPO DEI VALORI DI RISCATTO

Tab. 3 - calcolo effettuato considerando il tasso di rendimento finanziario della gestione separata uguale al 4,50%.

Anno	Premio lordo	Riscatto a fine anno dopo il riconoscimento della rivalutazione
1	20.000,00 euro	20.343,92 euro
2	-	20.934,33 euro
3	-	21.541,86 euro
4	-	22.167,01 euro

Le maggiorazioni annuali del capitale nonchè i valori di riscatto via via raggiunti sono acquisiti in via definitiva.

Il Contraente ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto e/o a richiedere chiarimenti all'intermediario in merito a diversi risultati conseguibili in relazione a diverse articolazioni del premio, della durata contrattuale o di altri elementi.

Si ricorda che la misura del premio lordo che è trattenuta da Azuritalia Vita S.p.A. per far fronte ai costi gravanti sul contratto per oneri di acquisto e di amministrazione è indicata agli artt. 10.1 e 10.2 delle Condizioni di assicurazione.

Gli effetti della rivalutazione evidenziati nelle tabelle 2 e 3 del presente "Prospetto Esemplificativo" derivano da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della gestione e sono espressi IN EURO CORRENTI, SENZA QUINDI TENERE CONTO DEGLI EFFETTI DELL'INFLAZIONE.

Reggio Emilia, aprile 2004

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (1).

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (2)

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (3) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (4) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (5) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (6), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituiti la c.d. "catena assicurativa" (7).

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo di esprimere il consenso nell'apposita sezione prevista nella proposta di assicurazione per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari (8): il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati barrando una delle caselle riportate nel modulo di proposta di assicurazione.

Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (9) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, a cui a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (10); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (11).

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso Azuritalia Vita S.p.A., Gestione Clienti, via Mirabello n. 2, 42100 Reggio Emilia, tel. 0522 586010, fax 0522 452704, e-mail vita@azur.it (12).

(edizione 02/2004)

Il titolare



NOTE

1) Come previsto dall'art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicurato; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, sesto e settimo trattino).

4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

5) Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.

7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim;

- società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicate negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; (v. tuttavia anche nota 10);

- società dei Gruppi a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);

- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;

- organismi consorzi propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, (quali ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):

* assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi;

- ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;

- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAl (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società dei Gruppi a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim.

L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

9) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7, secondo trattino).

11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

12) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è indicabile in modo agevole anche nel sito internet www.azur.it.